



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO -

2^A SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI DELL'ANNO 2020 PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA

Il Direttore Marittimo

VISTI: l'art.123 del Codice della Navigazione, modificato dall'art. 7 della Legge 27.02.1998 n.30 e gli artt.285,290 e 292 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE: le regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/1, IV/2, della Convenzione internazionale sugli standard di formazione, addestramento, certificazione e tenuta della guardia — STCW 78/95, come emendata e le sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6, A-IV/1, A-IV/2, del relativo Codice STCW 95, nella sua versione attuale;

VISTA: la Conferenza tra le parti della Convenzione STCW tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla stessa (Emendamenti di Manila), prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo;

VISTO: il decreto legislativo 12.5.2015, n.71, che ha dato attuazione alla direttiva 2012/35/UE in materia di requisiti minimi per la formazione della gente di mare;

VISTO: il decreto ministeriale 25.7.2016, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

VISTA: la nota n.138979 in data 14.11.2016 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto il decreto ministeriale 22.11.2016, concernente "Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare";

VISTO: il D.D. 19.12.2016, recante "Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo ufficiale di coperta e di macchina";

VISTI: i numerosi decreti ministeriali e le disposizioni discendenti disciplinanti i corsi di formazione e di addestramento ed il conseguimento dei relativi attestati/certificati;

VISTO: il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA: la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA: la lettera circolare 0074001 in data 31.07.2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - 6° Reparto - 4° Ufficio — 1A sezione — avente ad oggetto "Bando esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina — D.M. 30.11.2007";

VISTA: la circolare n.27597 in data 13.10.2016, concernente "Riesame della circolare unica n.17/2008 e attuazione del D.L. 25.7.2016 e ulteriori chiarimenti in merito all'adeguamento ed al rinnovo";

Visti gli atti d'ufficio:

AVVISA

A decorrere dal **28/09/2020** avrà inizio la **2^a** sessione ordinaria di esami dell'anno 2020, per il conseguimento delle sottoelencate certificazioni di competenza (COC) di coperta , di macchina e del Diporto Nautico così come previsto dalla normativa citata in premessa:

SETTORE DI COPERTA

Ufficiale di Coperta (art.5 D.M. 25.7.2016 e art.7 D.M. 22.11.2016);

Ufficiale di Coperta su navi inferiori a 500 GT che effettuano viaggi costieri (art.23 D.M. 25.7.2016 e art.8 D.M. 22.11.2016);

Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT (art.6 D.M. 25.7.2016 e art.9 D.M. 22.11.2016);

Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT (art.7 D.M. 25.7.2016 e art.9 D.M. 22.11.2016);

Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri (artt. 4 e 8 comma 1 D.M. 22.11.2018)

SETTORE DI MACCHINA

Ufficiale di Macchina (art.13 D.M. 25.7.2016 e art.10 D.M. 22.11.2016);

Primo Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiori a 3000 Kw (art.14 D.M. 25.7.2016 e art.12 D.M. 22.11.2016);

Primo Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw (art.15 D.M. 25.7.2016 e art.12 D.M. 22.11.2016);

Ufficiale Elettrotecnico (art.18 D.M. 25.7.2016 e art.11 D.M. 22.11.2016);

SETTORE DI PORTO

Ufficiale di navigazione del diporto (art.7 D.M. 22.11.2016);

Capitano del diporto (art.9 D.M. 22.11.2016);

Ufficiale di macchina del diporto (art.10 D.M. 22.11.2016);

-Capitano di macchina del diporto (art.12 D.M. 22.11.2016).

Art. 1 REQUISITI

I requisiti per l'ammissione agli esami sono quelli previsti dal D.M. 22 luglio 2016 agli articoli di fianco alla rispettiva abilitazione per il settore di coperta, di macchina e del diporto nautico che, per comodità di consultazione, vengono riportati in allegato "A".

Art. 2 AMMISSIONE CON RISERVA

Alla luce di quanto previsto dalle circolari e dispacci ministeriali di cui in premessa, è consentita l'ammissione agli esami con riserva dei candidati che, alla data di presentazione dell'istanza, non fossero in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) agli esami per il conseguimento di tutti i certificati di competenza è consentita l'ammissione anche dei candidati sprovvisti, all'atto di presentazione dell'istanza, dei certificati di primo soccorso sanitario "**first aid**" e/o di assistenza medica "**Medical care**", ove previsti. Di tale riserva sarà fatta menzione nel relativo processo verbale d'esame, costituendo essa motivo ostativo al successivo rilascio del relativo certificato da parte della Capitaneria di Porto di iscrizione.
- b) agli esami per il conseguimento dei certificati di competenza per la sezione di coperta, è consentita l'ammissione anche dei candidati non in possesso dell'attestato di superamento del corso **ECDIS/ARPA** alle condizioni previste dal decreto in parola. Di tale riserva sarà fatta menzione nel relativo processo verbale d'esame, costituendo essa motivo di limitazione del relativo certificato di competenza.

- c) agli esami per il conseguimento dei certificati di competenza per la sezione di macchina, ad esclusione di quello Ufficiale Elettrotecnico, è consentita l'ammissione anche dei candidati non in possesso dell'attestato di superamento del corso "**high voltage technology**". Di tale riserva sarà fatta menzione nel relativo processo verbale d'esame, costituendo essa motivo di limitazione del relativo certificato di competenza.

Art. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di ammissione, redatta come da fac-simile in allegato "1", deve essere presentata a questa Direzione Marittima per il tramite della Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo candidato, la quale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 22 novembre 2016;
2. l'istanza di ammissione agli esami si considera prodotta in tempo utile se presentata alla Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato, improrogabilmente entro e non oltre il **09/08/2020**. Le domande prodotte oltre la data di scadenza del bando, devono essere respinte da parte della Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo candidato, dandone regolare informazione al richiedente, ai sensi della legge n. 241/1990;
3. nel termine di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Direttoriale in data 22 novembre 2016 fissato per il **08/09/2020**, la Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato, effettuate le verifiche di cui al punto 1, compila il modello di cui all'allegato "2", trasmettendolo a questa Direzione Marittima, per motivi di semplificazione amministrativa **esclusivamente via PEC**, unito a copia digitalizzata dell'istanza e della quietanza di avvenuto pagamento della prevista tassa di esame, trattenute agli atti. **Con la trasmissione dell'istanza e dei previsti allegati, la Capitaneria di Porto attesta a tutti gli effetti l'ammissibilità del candidato all'esame richiesto.** Nei termini sopra indicati, e altresì ammessa la trasmissione plurima di istanze, purché accompagnate da apposita nota di trasmissione con annesso elenco, anche ai fini della verifica del loro relativo ricevimento.
4. La Direzione Marittima di Livorno non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande di partecipazione.

Art. 4

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, presentata in bollo da € 16,00, debitamente compilata in ogni sua parte mediante strumento informatico o a mano in stampatello e sottoscritta dal candidato, dovrà contenere:

- a) le proprie generalità complete e l'esatto recapito con indicazione del CAP cui far pervenire le comunicazioni;
- b) uno o più recapiti telefonici, anche di telefonia mobile;
- c) indirizzo *e-mail* cui far pervenire le comunicazioni;
- d) il numero di matricola mercantile ed il Compartimento Marittimo di iscrizione;
- e) l'esame cui intende essere ammesso;
- f) la "dichiarazione sostitutiva", resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale il candidato avrà cura di riportare in dettaglio tutti i requisiti posseduti alla data di compilazione e previsti per l'ammissione all'esame.

Alla domanda di partecipazione all'esame dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione:

- a) originale dell'ordine di introito (Mod. 23) opportunamente registrato, di € 1,94 per gli Ufficiali di Coperta, Ufficiali di Macchina, Ufficiali di Navigazione del Diporto e Ufficiale Elettrotecnico e di € 2,58 per i Primi Ufficiali di Coperta, Primi Ufficiali di Macchina, Capitano del Diporto e Capitano di macchina del Diporto;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, qualora l'istanza non sia sottoscritta e consegnata al Funzionario addetto alla ricezione;
- c) estratto di Matricola Mercantile, in bollo da € 16,00, comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'esame richiesto (**VEDI NOTA SOTTO**);
- d) estratto di Matricola Militare o dichiarazione del Comando di bordo delle unità sulle quali il candidato è stato imbarcato, attestanti la qualifica rivestita e i periodi di imbarco effettuati (**VEDI NOTA SOTTO**);
- e) documentazione attestante la frequenza ai corsi previsti per ciascuna abilitazione (**VEDI NOTA SOTTO**);
- f) copia fotostatica del certificato IMO-STCW di cui il marittimo è in possesso, corredato dell'allegato previsto (**VEDI NOTA SOTTO**);
- g) copia fotostatica delle pagine relative all'anagrafica del candidato e alla registrazione dei servizi a bordo del libretto di addestramento per l'ammissione all'esame di Ufficiale di coperta e macchina.

NOTA: I documenti indicati ai punti c), d), e) ed f), non dovranno essere allegati qualora il candidato abbia provveduto alla compilazione della autocertificazione cui all'art. 4 comma f).

<p>Art. 5 PROGRAMMI D'ESAME</p>

Per ciascuna certificazione di competenza, le prove e i programmi di esame sono quelli stabiliti, in base alla Convenzione e al Codice STCW, dal Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n°301 del 27 dicembre 2016.

<p>Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI</p>
--

1. Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze a questa Direzione Marittima, si provvederà a stilare, sulla base delle istanze pervenute, il relativo **calendario di esami** ed a pubblicarlo, entro la data del **16/09/2020**, all'albo di questa Direzione Marittima, sul sito web: www.guardiacostiera.livorno.it. alla voce "ESAMI" nonché a trasmetterlo a tutte le Capitanerie di Porto.
2. La pubblicazione di cui al punto 1 vale a tutti gli effetti come **notifica e convocazione del candidato per la data ed il luogo indicati** nel calendario medesimo. Per eventuali informazioni è possibile, dopo la data di pubblicazione, contattare telefonicamente l'Ufficio Direzione Marittima, al n. 0586826052, (*dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 09.00 alle ore 12.00*), oppure all'indirizzo e-mail: udm.dmlivorno@mit.gov.it.
3. Entro la stessa data di cui al precedente punto 1, questa Direzione Marittima provvederà alla nomina delle **Commissioni d'esame**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, con apposito provvedimento pubblicato con le stesse modalità di cui al punto 1.
4. I candidati devono presentarsi muniti del proprio libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello vigente e debitamente compilato. I candidati all'esame per il conseguimento del certificato di competenza di Ufficiale Elettrotecnico, nelle more dell'emanazione del modello di libretto di addestramento specifici da parte dei competenti Organismi Internazionali, possono presentare, in luogo

del libretto stesso, un'attestazione di aver ricevuto una formazione sulle competenze previste dalla Regola A-III/6 del Codice STCW come emendato, rilasciata dalla Compagnia di navigazione o dal Comandante della nave o delle navi sulle quali la formazione medesima è stata effettuata.

5. Gli esami per il conseguimento dei certificati di competenza di cui in premessa del presente bando, sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 6 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 mediante lo svolgimento delle prove, scritta, pratica e orale, di cui al medesimo articolo e secondo i pertinenti programmi previsti dal Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 come di seguito richiamati:
 - a) dall'art. 7: "Programma d'esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/1 a livello operativo – Ufficiale di coperta";
 - b) dall'art. 8: "Programma d'esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/3 a livello operativo – Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri";
 - c) dall'art. 9: "Programma d'esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/2 a livello direttivo – Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e Primo Ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT";
 - d) dall'art. 10: "Programma d'esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/1 a livello operativo – Ufficiale di macchina";
 - e) dall'art. 12: "Programma d'esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/2 e III/3 a livello direttivo – Primo Ufficiale di macchina con navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW e Primo Ufficiale su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW";
 - f) dall'art. 11: "Programma d'esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/6 a livello operativo – Ufficiale elettrotecnico".
 - g) Gli esami per il conseguimento dei Titoli professionali di Ufficiale di coperta del diporto, Capitano del Diporto, Ufficiale di macchina del Diporto e Capitano di macchina del Diporto consisteranno nello svolgimento delle prove di cui, rispettivamente, agli artt. 7, 9, 10 e 12 del Decreto Direttoriale 22.11.2016, sulla base dei rispettivi programmi ivi indicati
6. Le suddette prove, ciascuna della durata minima e massima indicata nelle summenzionate norme di riferimento saranno svolte, compatibilmente con il numero dei candidati e/o alla disponibilità dei membri di commissione, nel medesimo giorno.
7. I candidati, per essere ritenuti idonei, devono aver superato tutte le prove con esito favorevole (votazione di almeno 6/10 per ognuna). L'esito favorevole sarà comunicato al candidato mediante estratto del processo verbale di esame, contenente altresì eventuali indicazioni sulle riserve consentite ai sensi del precedente art. 2 del presente bando, e alla Capitaneria di Porto di iscrizione con lettera formale, alla quale il candidato dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo certificato di competenza.
8. I candidati che risulteranno assenti ad una delle prove saranno considerati rinunciatari e il relativo fascicolo sarà archiviato.
9. Ai sensi del citato art. 6, comma 3 del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, può ripeterla entro il termine di dodici mesi dalla data di effettuazione della stessa. A tal proposito il processo verbale d'esame di cui al precedente punto 7 farà esplicita menzione della prova non superata. In tal caso, il candidato è comunque tenuto a presentare alla Capitaneria di Porto d'iscrizione una nuova istanza di ammissione all'esame finalizzata a ripetere la prova non superata, presso questa o altra Direzione Marittima, nella relativa sessione d'esame del cui bando non siano ancora decorsi i termini di presentazione della relativa istanza.

10. Nel caso il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto oppure consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di competenza da conseguire.
11. Nello svolgimento delle prove scritte i candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'articolo 288 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione che di seguito vengono riportate :
- Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie né carta da scrivere e i lavori devono, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dall' amministrazione, portante il timbro dell' ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
2. I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione.
 3. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni è escluso dall' esame.
 4. Per assicurare l' osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.
 5. Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti.
 6. Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullità, senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone dentro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome, luogo e data di nascita. Chiusa, quindi, anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l' indicazione della data e dell' ora della consegna.
 7. Al termine di ogni prova di esame le buste vengono raccolte in un piego che è suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario.
 8. Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, è aperto dalla commissione all' atto in cui è iniziata la revisione dei lavori stessi.
 9. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.

Art. 7
CANDIDATI IDONEI

I candidati in possesso di tutti i requisiti previsti, per i quali la Commissione esaminatrice avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita istanza in bollo da € 16,00, direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Livorno, **10 Luglio 2020**

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.lgs 7
marzo 2005 n.82 e norme collegate.

LISTA ALLEGATI:

A) Requisiti per l'ammissione agli esami;

- 1) Modulo di domanda di ammissione per abilitazioni coperta, macchina e diporto;
- 2) Attestazione dei requisiti per il conseguimento del Certificato di Competenza.

IL PRESENTE AVVISO E TUTTI GLI ALLEGATI SONO REPERIBILI SUL SITO "WEB":
<http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno>. **alla sezione "Esami".**